**OGGETTO: Piano emigrazione 2022 della Regione Marche ex. LR 39/1997 e ss.mm.ii. Misura 4.1. Attività dei Comuni. Approvazione schema di Avviso Pubblico e Modello di domanda.**

**IL RESPONSABILE AREA 3**

VISTA la Legge Regionale 30 Giugno 1997, n. 39, concernente "Interventi a favore dei marchigiani all'estero", e successiva Legge Regionale n. 19 del 04.10.2004;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 389 del 13/04/2022 con oggetto ““L.R. n. 39/97 art. 3, comma 4 – Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani 2022”;

VISTO l'allegato alla deliberazione suddetta "Piano Annuale Emigrazione 2022" che elenca, fra gli altri, gli interventi di competenza dei Comuni sostenuti dal finanziamento regionale, come di seguito elencato:

***“AMBITO N. 4 – ATTIVITA’ DEI COMUNI***

***Misura 4.1 Reinserimento degli emigrati marchigiani nel territorio regionale, accoglienza anziani mai rientrati nel proprio luogo di nascita o di emigrazione***

***Finalità dell’intervento***

*I Comuni favoriscono il reinserimento degli emigrati marchigiani (per origine, discendenza fino al 3° grado), loro familiari o discendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore a tre anni, ai cittadini rientrati definitivamente nelle Marche da non più di tre anni mediante contributi per:*

*a) gli emigrati rimpatriati in disagiate condizioni economiche ed in assenza di analoghi contributi da parte di altri Enti, sia per le spese di viaggio di rientro, nella misura massima del’50% delle spese ritenute ammissibili.*

*I contributi vengono concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili nella Misura.*

*Qualora le richieste superassero detta disponibilità, l’ammissione al contributo verrà ridotta proporzionalmente.*

*Si precisa, in merito alle suddette misure, che è compito del singolo Comune, che inoltra domanda al Servizio regionale competente accertarsi dello stato socio-economico degli emigrati marchigiani richiedenti.*

***Descrizione***

*I Comuni, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 39/97, sulla base di un avviso pubblico a cura della Regione Marche inviano entro il 30/06/2022 alla Regione Marche la domanda per ottenere il finanziamento, corredati dell’atto deliberativo o del decreto del dirigente competente per materia che attesta il rientro definitivo dell’emigrato, di una dichiarazione sottoscritta dal Sindaco in cui si dichiari che tutti gli emigrati sono di origine marchigiana, sono residenti nel Comune, si trovano in disagiate condizioni economiche e non hanno avuto analoghi contributi da parte di altri enti.*

*La mancata presentazione della suddetta documentazione nella forma e nei contenuti di cui sopra comporta l’esclusione dai benefici.*

*Ai Comuni compete l’istruttoria delle pratiche e l’accertamento delle condizioni previste dalla legge e dei criteri stabiliti nel Piano regionale.*

*A tal fine i Comuni devono dichiarare in fase di istanza:*

*- per ogni emigrato, l’entità del contributo, l’origine marchigiana per nascita, discendenza o residenza;*

*- le disagiate condizioni economiche dei richiedenti;*

*- l’assenza di analoghi contributi da parte di altri Enti;*

*- il periodo di permanenza all’estero che non deve essere inferiore a tre anni;*

*- la data di rientro definitivo nella Regione Marche, con allegata la dichiarazione del Consolato attestante il rientro definitivo.*

*Per quanto riguarda il reinserimento degli emigrati marchigiani e loro discendenti, si precisa che, se alla data di presentazione dell’istanza di contributo per la corrispettiva Misura del Piano, il Comune non ha registrato alcuna richiesta, l’Ente non può inoltrare istanza a titolo preventivo.*

***Modalità attuative:***

*Assegnazione di contributi ai Comuni delle Marche richiedenti*

***Beneficiari:***

*Comuni marchigiani che presentano la domanda a nome dei marchigiani rientrati definitivamente nelle Marche in condizioni di disagio*

***Risorse: € 2.000,00”***

CONSIDERATO che gli interessati ai suddetti benefici (misura 4.1.) debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- origine marchigiana, per nascita, discendenza o residenza dei richiedenti;

- periodo di permanenza all'estero superiore al limite minimo stabilito in anni tre;

- di essere rientrati definitivamente nelle Marche da non più di tre anni;

- nuclei con situazioni socio-economiche disagiate accertate mediante presentazione di dichiarazione ISEE non superiore ad Euro 7.500,00.

- di non aver prodotto altre istanze di contributo;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico e il relativo Modello di domanda, allegati entrambi al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, predisposti sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 389/2022;

PRESO ATTO che l’erogazione dei contributi di cui al Piano Emigrazione 2022 è da intendersi eventuale, in quanto subordinata all’assegnazione a questo ente di appositi finanziamenti regionali;

RILEVATO che, pertanto, l’approvazione del presente atto non comporta, di per sé, assunzione di alcun impegno di spesa o riduzione di entrata a carico del bilancio comunale, e non necessita pertanto del visto contabile;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla diffusione dell’avviso pubblico pubblicandolo presso il sito internet del Comune;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 18/04/2007 recante "Regolamento di accesso ai contributi per persone in stato di disagio temporaneo o permanente sia esso economico o sociale”;

**DETERMINA**

1. DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico e il relativo Modello di domanda allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stilato secondo le linee di indirizzo contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n.389 del 13/04/2022, relativa alla predisposizione dei piani di intervento a favore degli emigrati marchigiani per l'anno 2022, ai sensi della L. R. n. 39/97, con le quali vengono individuati le modalità e i criteri per la concessione dei contributi economici previsti;
2. DI DARE ATTO che l’erogazione dei contributi di cui al Piano Emigrazione 2022 è da intendersi eventuale, in quanto subordinata all’assegnazione a questo ente di appositi finanziamenti regionali;
3. DI PROVVEDERE alla diffusione dell’avviso pubblico pubblicandolo presso il sito internet del Comune;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto i benefici in argomento verranno impegnati e liquidati con atto dirigenziale successivamente alla assegnazione del contributo regionale;
5. DI RENDERE NOTO ai sensi degli artt. 4-5-6 della Legge n.241/1990 che:
* il responsabile del procedimento è la responsabile dell’Area 3 Dottoressa Paniccia’ Lorella;
* contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
* il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile dell’Area 3;
1. Di trasmettere il presente provvedimento:
* all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

LA RESPONSABILE AREA 3

Dott.ssa Lorella Paniccià